

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.249 del 28 maggio 2001.

"Linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza e la graduazione delle funzioni e delle responsabilità ai fini del trattamento accessorio".

La Giunta regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29.12.1962, n.28 e 10.4.1978, n.2;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il D. Leg.vo 18 giugno 1999, n.200;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana, ed in particolare l'art.13, comma 1;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n.6, recante disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001, ed in particolare l'art.12, comma 2;

CONSIDERATO che, nelle more dell'adozione del Regolamento di cui all'art.14 comma 4 della legge regionale 10/2000, la Giunta regionale ha posto in essere gli adempimenti in attuazione dell'art.57, comma 3, della legge regionale 3 maggio 2001, n.6 ;

VISTO il contratto collettivo regionale di lavoro "Area

ORIGINALE

Dirigenza" sottoscritto in data 23 maggio 2001;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, è stata data attuazione, per quanto attiene l'Amministrazione regionale, ai principi della legge 421 del 1992 in materia di separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione amministrativa e di gestione, riservata quest'ultima, in via esclusiva, alla dirigenza regionale istituita con la medesima legge regionale 10 del 2000;

CONSIDERATO che la predisposizione delle linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza non può prescindere dalla individuazione delle responsabilità correlate agli incarichi da conferire alla luce del rilievo dei medesimi, tenuto conto altresì della nuova organizzazione amministrativa risultante dalla individuazione delle strutture intermedie operata, in via transitoria, dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.57, terzo comma, della legge regionale 6 del 2001, nonché del rilievo che, nel quadro normativo di riferimento, assumono le ulteriori posizioni dirigenziali, sia di staff, di collaborazione e di consulenza, di studio, ispettive, sia in relazione alla preposizione delle unità operative di base;

RITENUTO che in uno con le linee guida di seguito dettate, appare necessario procedere alla fissazione di criteri per la graduazione delle funzioni e responsabilità anche al fine

della attribuzione del trattamento economico accessorio, ed in conformità con quanto a tal proposito previsto dal contratto collettivo per l'area dirigenziale,

D E L I B E R A

1. Fermo restando che gli incarichi tecnico-professionali sono conferiti esclusivamente a dirigenti reclutati per le specifiche professionalità, si dovrà tenere conto della professionalità dei singoli dirigenti ed in particolare del titolo di studio specifico in relazione all'incarico da conferire, dell'anzianità di servizio maturata nelle sopresse qualifiche di dirigente superiore e di dirigente, dell'esperienza acquisita nelle funzioni di coordinamento, degli incarichi espletati.

2. Gli incarichi dirigenziali non di livello generale sono graduati in relazione alla responsabilità connessa con la competenza ascritta, e determinata in modo da tenere conto dell'impegno richiesto, degli obiettivi assegnati, del grado di rilevanza, della collocazione istituzionale, della titolarità di ufficio o di funzione assegnata.

3. I Dirigenti generali conferiscono, nel rispetto dei principi recati dall'art.9, commi 1 e 5 della legge regionale n.10/2000, gli incarichi relativi alle strutture intermedie o posizioni alle stesse equiparate ed alle unità operative di base ricomprese nell'ambito di competenza, nonché ogni altro incarico previsto dall'art.9 della legge

regionale 10 del 2000, a dirigenti di seconda e terza fascia in servizio presso il Dipartimento o Ufficio equiparato cui sono preposti.

4. Nelle more della costituzione del ruolo unico della dirigenza di cui all'art. 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, il personale con qualifica dirigenziale può essere destinato ai Dipartimenti su richiesta dell'interessato e previo consenso dei dirigenti generali di provenienza e di destinazione.

Il dirigente generale del Dipartimento del personale è tenuto a dar corso all'assegnazione.

5. Gli incarichi relativi alla preposizione agli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, nonché quelli relativi alla preposizione agli Uffici speciali di cui all'art.4, comma 7, L.R. 10/2000, sono conferiti dal Presidente della Regione e, nel caso di Uffici speciali istituiti presso Assessorati regionali dall'Assessore competente; gli incarichi al personale dirigenziale addetto agli uffici ora citati sono conferiti dal dirigente ad essi preposto;


6. Ogni contratto individuale dovrà operare espresso rinvio ai contenuti del contratto collettivo per l'area dirigenziale vigente per quanto concerne i profili di stato giuridico e di trattamento economico ed indicare specificatamente la durata dell'incarico, nonché, anche per relationem, alle

direttive degli organi di vertice, l'oggetto dell'attività e gli obiettivi da conseguire.

Per i primi contratti individuali, il trattamento economico accessorio spettante a decorrere dal 1° gennaio 2002, è subordinato alla relativa disponibilità finanziaria.

7. Ritenendo opportuno, in via generale, fissare il termine finale di ciascun incarico in coincidenza con la fine di un anno finanziario, la durata degli incarichi decorre dal momento dell'attribuzione, anche ad anno iniziato, e cessa al 31 dicembre dell'ultimo anno concordato. In prima applicazione gli incarichi avranno durata triennale e cesseranno il 31 dicembre 2004. Fermo restando il limite massimo di permanenza in servizio sino al 67° anno di età, la stipula del contratto individuale con dirigenti che raggiungono il 65° anno di età nel periodo di durata di detto contratto, determina l'automatica applicazione dell'art. 16 del D. L.vo n.503/1992. In ogni caso i contratti individuali si risolvono, anche prima della scadenza, quando il dirigente, chiamato a far parte degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione o degli Assessori regionali, o di un ufficio speciale di cui all'art.4, comma 7, della legge regionale 10 del 2000, accetti tale incarico.

8. L'articolazione delle tre fasce individuate dall'art.40 del contratto collettivo regionale di lavoro "Area Diri-



genza" viene operata in forza dei seguenti criteri:

a) prima fascia (da f.15.000.000 a f.22.500.000):

preposizione ad unità operative di base; espletamento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento, ivi compresa la collaborazione con i dirigenti preposti a strutture intermedie;

b) seconda fascia (da f.22.500.000 a f.45.000.000): pre-

posizione ad una struttura intermedia (aree e servizi, o posizione di collaborazione, coordinamento e supporto di

cui agli artt.6 e 7 delle disposizioni applicative di cui

agli adempimenti della Giunta regionale ex art.57, c.3,

L.R.6/01) o ad uno degli uffici alle dirette dipendenze

del Presidente della Regione di cui all'art.58 della legge regionale 6 del 2000, ad eccezione di quanto previsto

dalla successiva lett.c); assegnazione agli uffici di di-

retta collaborazione del Presidente della Regione e degli

Assessori regionali, o ad un Ufficio speciale di cui

all'art.4, comma 7, della legge regionale 10 del 2000;

c) terza fascia (da f.45.000.000 a f.60.000.000): prepo-

sizione ad Uffici di diretta collaborazione del Presiden-

te della Regione e degli Assessori regionali, preposi-

zione agli Uffici speciali e preposizione alla Segreteria

della Giunta regionale.

10. La graduazione della retribuzione di posizione delle

funzioni dirigenziali nell'ambito di ogni singola fascia è correlata da uno o più dei seguenti elementi:

- a) rilevanza, peculiarità ed autonomia delle funzioni ascritte;
- b) linee di attività affidate;
- c) effettivo esercizio di attività per le quali è necessaria l'iscrizione ad albi professionali ovvero il possesso di abilitazione professionale;
- d) risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- e) espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa e che non diano luogo a compensi.

11. Per quanto concerne, in particolare, la terza fascia i compensi relativi alle preposizioni ivi previste, in ragione del particolare rilievo istituzionale degli incarichi, sono correlati al livello massimo; per quanto riguarda le preposizioni ad Uffici speciali che potranno eventualmente essere istituiti, in relazione a necessità valutate dal Governo regionale che si insedierà nella XIII legislatura, la Giunta regionale provvederà ad individuare il relativo compenso nei limiti dei valori relativi alla terza fascia.

Ferme le previsioni relative alla articolazione in fasce, la seconda fascia potrà essere attribuita a quei dirigenti posti a capo di strutture regionali o provinciali, particolarmente rilevanti e che si occupano di gestione parti-

colarmente complessa di risorse umane, finanziarie o che abbiano delegati rilevanti poteri di spesa o che si occupino di attività complesse, di coordinamento, di controllo, di ispezione o di rappresentanza e assistenza legale o che siano responsabili della gestione di piani e di programmi. Per le medesime strutture, avuto riguardo alla portata delle funzioni di cui sopra e alla presenza di più elementi caratterizzanti fra quelli sopra riportati, potrà applicarsi la terza fascia.

12. Per quanto concerne il personale dirigenziale preposto o addetto agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori, tenendo conto delle peculiarità che contraddistinguono i relativi rapporti, i relativi incarichi sono conferiti intuitu personae. Di tali particolari posizioni dirigenziali, nonché di quelle riferite agli Uffici Speciali occorrerà tenere conto nella ripartizione del fondo per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con qualifica dirigenziale.

13. A partire dalla data di stipula dei contratti individuali, considerato che nelle more della piena decorrenza contrattuale fissata al 1° ottobre 2001 gli incarichi dirigenziali non possono essere compensati nelle misure sopra indicate, la retribuzione accessoria fino al 30 settembre 2001 sarà quella prevista dall'accordo transitorio in corso

di recepimento da parte della Giunta regionale unitamente al contratto collettivo per l'area dirigenziale.

14. Resta ferma la previsione di cui all'art.13, comma 4, della legge regionale 10 del 2000, e dell'art.14 del contratto collettivo regionale "area dirigenziale", salvo incarichi in corso alla data della piena decorrenza degli effetti economici del contratto individuale.

15. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.326 del 18 dicembre 2000.


IL SEGRETARIO

(G. Ruffino)



IL PRESIDENTE

(V. Leanza)



TG/rm